



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 165 DEL 18-12-2025

REGISTRO GENERALE N. 2069 DEL 18-12-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 07716911008-25042025-0927 PROT. 0060967 DEL 08/05/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LE MODIFICHE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIA DELLA CAVA DI SEDIMENTI CONGLOMERATICI SITA IN LOCALITÀ MONTAGNOLA NEL COMUNE DI SALANDRA (MT). DITTA "IULA BERARDINO S.R.L." CON SEDE LEGALE IN S.S. 407 BASENTANA, KM 68 - FRAZIONE BORDO MACCHIA NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0061165 del 09/05/2025 (acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0009016 del 09/05/2025), corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Società "IULA BERARDINO S.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per le "modifiche al progetto di coltivazione mineraria della cava di sedimenti conglomeratici", ubicata in Località Montagnola nel Comune di Salandra (MT), Foglio di mappa 14, Particelle 8, 53 e 54;

VISTA la documentazione integrativa all'istanza di AUA presentata dalla stessa Società per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0164147 del 10/10/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con i nn. 0019798 e 001979) con la quale la Ditta inviava la relazione tecnica integrativa e la planimetria relativa al layout movimentazione mezzi d'opera;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta e pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che la Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità con D.G.R. n. 948 del 30/07/2013 rilasciava alla Società "IULA BERARDINO S.r.l." Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed Autorizzazione alla coltivazione mineraria relativamente al "Progetto di rinnovo dell'Autorizzazione alla coltivazione mineraria della cava di conglomerato sita in località "Montagnola" in agro del Comune di Salandra (MT) ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II e V e della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.);

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.” che all’art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269, commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.D. n. 1871 del 28/10/2024 - “Selezione di n. 1 incarico professionale per prestazioni di servizi annessi Autorizzazioni AUA (D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59) e V.I.A. D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Analisi degli aspetti ambientali, stesura relazioni istruttorie, istanze AUA, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, rumore ambientale, istruttorie V.I.A. “Sentito parere”. Approvazione del verbale della procedura comparativa conferimento incarico. CIG: B3770BB7D6” - con la quale la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente ha affidato l’incarico al Dott. Pietro De Lucia;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0019978 del 14/10/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 29/10/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 28/11/2025 ed individuando, ai sensi dell’art. 269, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), come unico partecipante il solo Comune di Salandra (MT);

PRESO ATTO che, in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra il Comune di Salandra (MT) - Area Tecnica - Sportello SUAP - con nota prot. n. 0006133 del 28/10/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0169625 del 28/10/2025 (acquisita al Protocollo dell’Ente in pari data con n. 0021129) con il quale **esprimeva parere positivo** per quanto attiene gli aspetti urbanistici di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di A.U.A. per la Ditta "IULA BERARDINO S.r.l.", ubicata in Località Montagnola nel Comune di Salandra (MT) Foglio di mappa 14, Particelle 8, 53 e 54, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la cava di sedimenti conglomeratici sita nella frazione di Montagnola del Comune di Salandra (MT) ha estensione 71.660 m² ed è già autorizzata alle emissioni in atmosfera con D.G.R. n. 948 del 30/07/2013;
- il ciclo di lavorazione prevede un avanzamento di scavo con la tecnica a gradoni discendenti che è comunemente utilizzata per estrarre materiali conglomeratici, previa rimozione del terreno vegetale del primo strato superficiale del terreno. L'autorizzazione non prevede la lavorazione del materiale inerte estratto (perché già di classe A1-a) che viene escavato a cielo aperto e direttamente caricato sui mezzi atti al trasporto e commercializzato; il cronoprogramma del ciclo di coltivazione è suddiviso in 5 fasi ed attualmente la cava è in fase di coltivazione 2 al termine della quale è previsto il ripristino ambientale e l'inizio della fase 3;
- ad oggi la cava ha un volume residuo di 1.158.000 m³ ed una quota scavo di 573 metri alla quale è stato rilevato un netto cambio litologico del materiale da estrarsi, passato da materiale ghiaioso a sabbioso e che si estende per altri 5 metri sotto il piano di scavo, fino alla quota finale di progetto; poiché tale materiale non ha risvolti economici per la Società, il materiale inerte sarà escavato da altri fronti interni alla cava, in modo da poter soddisfare le esigenze di fornitura, ma senza variare la conformità delle fasi di scavo rispetto alla morfologia finale del progetto di ripristino con una superficie pianeggiante a quota di 573 m.s.l.m. con scarpate perimetrali di raccordo al profilo naturale del terreno;
- l'imminente avvio dei lavori relativi alla linea ferroviaria Battipaglia-Metaponto - tratto Potenza-Metaponto, velocizzazione della tratta Grassano-Bernalda, coinvolge la cava di sedimenti conglomeratici per la fornitura massima di 600.000 m³ in un biennio (1.000 m³/giorno) con materiale escavato che, pur essendo conforme alla classe A1-a della norma UNI 10006:2002, dovrà essere reso idoneo alle specifiche del capitolato tra la Società "IULA BERARDINO S.r.l." e Rete Ferroviaria Italiana.

Un'analisi granulometrica del materiale di cava presentata nell'istanza di richiesta dal proponente dichiara che il materiale è costituito da ghiaia con sabbia di colore grigio-marrone di natura silicea, costituita al 79,1 % da ghiaia, al 20,0 % da sabbia e allo 0,9 % dal limo-argilla, materiale quest'ultimo a più alta polverosità.

Tale adeguamento comporta una **modifica del ciclo lavorativo** consistente nell'introduzione della **vagliatura e frantumazione** del materiale escavato che sarà quindi sottoposto alla fase di vagliatura onde provvedere alla separazione dei materiali grossolani (sopravaglio) che saranno successivamente avviati alla fase di frantumazione per produrre aggregati conformi alle richieste del committente; il sottovaglio, invece, sarà direttamente avviato con trasporto a destino (cfr. RT, ed 1, rev. 0 del 28/04/2025 e RT integrativa, aggiornamento versione 1, rev. dell' 08/10/2025); gli agglomerati frantumati avranno un diametro > di 125 mm, in modo da poterli utilizzare per la costituzione di rilevati ferroviari; per poter realizzare tale lavorazione è necessario sia l'impiego di un vaglio sgrossatore mobile, per poter produrre una frazione granulometrica di sopravaglio al fine di ottenere successivamente una più efficiente frantumazione, che di un frantumatore mobile, entrambi nella piena disponibilità della Società richiedente. Il vaglio sgrossatore mobile, modello GI106CV DIABLO è marchiato REV Macchine, mentre il frantoio mobile è di marca GASPARIN OMG; essi saranno posizionati al centro dell'area di cava per non interferire sull'attività di escavazione e mitigare l'impatto polverulento riferito a quest'ultima attività.

I mezzi meccanici impiegati, a fronte di questa modifica all'intero ciclo di lavoro, sono identificati in 2 escavatori cingolati, una ruspa, una pala caricatrice, due autocarri per la movimentazione del materiale escavato all'interno della cava, un vaglio sgrossatore mobile ed un impianto di frantumazione mobile;

- di seguito si riporta lo schema a blocchi del ciclo estrattivo della cava di sedimenti conglomeratici:




Fig. 1 –Schema a blocchi del ciclo estrattivo

CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

La cava di litotipi conglomeratici di natura silicea è escavata in depressione rispetto alla morfologia pianeggiante del piano campagna; tale tipo di escavazione e la vegetazione arborea-arbustiva che sovrasta l'area contribuiscono in modo determinante all'innalzamento eolico delle polveri; tuttavia la ditta propone le azioni di mitigazione di seguito riportate.

Per l'attività estrattiva:

- le piste interne alla cava saranno realizzate con inerti a granulometria grossolana per agevolare il transito dei mezzi, limitando le emissioni da attrito volvente; esse saranno periodicamente bagnate; la frequenza e la periodicità di tali operazioni dipenderà dalle condizioni meteorologiche del periodo; durante la stagione estiva, e comunque in condizioni di caldo secco, tali operazioni saranno ripetute più volte al giorno (min. 4-5 operazioni/giorno) per ridursi in quei periodi in cui la stagionalità dona naturalmente al materiale un grado di umidità tale da limitarne la diffusione; parte del materiale estratto sarà direttamente avviato ai siti di destino, non saranno previsti stoccaggi intermedi in cumuli nell'area di cava.

Per le operazioni di carico, scarico e movimentazione del materiale inerte:

- saranno garantite adeguate altezze di caduta nei vani di carico e/o nella tramoggia dell'impianto di frantumazione; sarà assicurata la movimentazione lenta del materiale in modo da limitarne la polverosità; ove necessario, in particolare nelle giornate siccitose e ventose, il materiale da escavare/movimentare potrà essere preventivamente sottoposto ad operazioni di bagnatura con frequenza individuata come per l'attività estrattiva.

Per le operazioni di stoccaggio delle terre di scotico:

- ove necessario, in particolare nelle giornate siccitose e ventose saranno assicurate periodiche operazioni di bagnatura dei cumuli di stoccaggio delle terre di scotico.

Per le operazioni di transito mezzi su strade e piste di cantiere:

- saranno assicurate periodiche operazioni di bagnatura delle piste interne alla cava; la movimentazione del materiale sarà effettuata in mezzi dotati di cassone coperto; sarà garantita la limitazione della velocità di transito

dei mezzi < 10 km/h all'interno delle piste interne alla cava; al fine di limitare il numero di viaggi, il trasporto del materiale dovrà eseguirsi con cassone a pieno carico consentito; sarà assicurata la pulizia/bagnatura periodica della viabilità asfaltata di accesso al sito; sarà assicurata la manutenzione periodica di piste e piazzali, dell'esistente barriera verde e delle aree verdi circostanti il perimetro del sito in cui giace la cava.

EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

Dalla documentazione di riferimento presentata si prende atto che la ditta, a fine di valutare la compatibilità delle emissioni diffuse di polveri come gPM10/h prodotte nell'esercizio delle attività di cava e di lavorazione inerti ha utilizzato i valori soglia proposti dalle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti - ARPAT, 2009".

Il documento introduce i metodi di stima delle emissioni di particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti e dei materiali polverulenti in genere e le azioni ed opere di mitigazione che si possono attuare, anche ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 (Allegato V alla Parte Quinta, polveri e sostanze organiche liquide, Parte I: Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti); esso individua delle soglie di emissione al di sotto delle quali l'attività di trattamento di materiali polverulenti può essere ragionevolmente considerata compatibile con l'ambiente.

Tale conclusione deriva dall'analisi effettuata tramite l'applicazione di modelli di dispersione; i risultati dell'applicazione di tale modello al caso in esame indicano che al di sotto dei valori individuati non sussistono presumibilmente rischi di superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria; le stime di valutazione hanno evidenziato per il caso in esame livelli di emissione media di 355 g_{PM10}/h; la ditta ha quindi rilevato che le attività di cava, essendo caratterizzate da livelli di emissione inferiori al valore limite soglia di riferimento, pari a 453 g_{PM10}/h, risultano pienamente compatibili con i livelli di emissione e con i limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

- la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale con D.D. n. 23BD.2025/D.00203 del 19/02/2025 esprimeva **parere di non assoggettabilità a procedura di V.I.A. o a procedura di V.I.A. per la "Modifica della quota di progetto relativamente ai lavori di coltivazione mineraria della cava di sedimenti conglomeratici sita in località Montagnola in agro del comune di Salandra (MT) "**, autorizzata con D.G.R. n. 948/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare;
- la Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Ufficio difesa del Suolo, Geologia e Attività estrattive con D.D. n. 24BB.2025/D.00386 del 23/07/2025 rilasciava **Autorizzazione con prescrizioni, ai sensi della L.R. n. 12/1979 (e s.m.i.) per la Variante progettuale dell'attività estrattiva relativa alla cava di sedimenti conglomeratici denominata Montagnola, già autorizzata con D.G.R. n. 948 del 30/07/2013, sita nel Comune di Salandra (MT) alla Società proponente "IULA BERARDINO S.r.l."**;
- la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013 art. 6, con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- ai fini della Conferenza di Servizi (di cui al comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune di Salandra territorialmente interessato, convocato con nota prot. n. 0019978 del 14/10/2025 e che nel termine del 28/11/2025 assegnato per la conclusione della CdS, lo stesso con nota prot. n. 0006133 del 28/10/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0169625 del 28/10/2025 (acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data con n. 0021129) **esprimeva parere positivo** per quanto attiene gli aspetti urbanistici di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni diffuse dalla Ditta summenzionata dovranno essere già conformi a quanto previsto dall'Allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- viene ritenuto che la data di messa a regime dell'attività di coltivazione della cava coincide con la data di messa in esercizio;

RITENUTO di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in favore della Ditta "IULA BERARDINO S.r.l." come rappresentato, conformemente ai pareri e nulla osta acquisiti dagli Enti competenti interessati nel procedimento di A.U.A. per l'impianto della Ditta stessa, per i seguenti titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

VISTO il parere tecnico reso dal Dott. Pietro DE LUCIA del 04/11/2025, acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare**, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "IULA BERARDINO S.r.l.", relativa alle emissioni in atmosfera per le modifiche al progetto di coltivazione mineraria della cava di sedimenti conglomeratici sita in Località Montagnola nel Comune di Salandra (MT), Foglio di mappa 14, Particelle 8, 53 e 54, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettera:
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di coltivazione mineraria della cava di sedimenti conglomeratici;
- 4) **di stabilire** che il presente provvedimento **aggiorna** le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera concernente l'attività di cava di cui alla D.G.R. n. 948 del 30/07/2013 secondo le indicazioni riportate al punto successivo;
- 5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'**art. 3 comma 1 lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -
 - a) per contenere le emissioni polverulente diffuse, la Ditta dovrà implementare misure gestionali per limitarne i valori, durante la conduzione dell'attività, come da parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano, scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
 - b) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella Tabella riassuntiva che segue;
 - c) i cumuli di materiale inerte in periodi particolarmente siccitosi dovranno essere irrorati con acqua nebulizzata per limitare l'innalzamento delle polveri totali e la loro conseguente diffusione;
 - d) in caso di vento forte, si dovranno sospendere temporaneamente le attività a più alta generazione di polveri per mitigarne la loro diffusione (frantumazione, vaglio e movimentazione del materiale frantumato) e, ove necessario, al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili semoventi;
 - e) occorre limitare la velocità di percorrenza degli automezzi all'interno delle aree di lavoro ed inoltre, le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli dovranno essere adeguatamente irrigate nella stagione estiva;
 - f) assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta dagli automezzi di trasporto minima possibile del materiale durante le fasi di carico, in modo da evitare la sospensione e la dispersione di polveri;
 - g) per i mezzi da carico di materiali inerti polverulenti è raccomandato l'utilizzo di teli di copertura dei cassoni utilizzati per il loro trasporto;
 - h) il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento delle polveri diffuse;
 - i) i macchinari ed i sistemi utilizzati per la preparazione dei materiali di escavazione polverulenti (impianto di frantumazione, impianto di vaglio) dovranno essere carenati;
 - j) i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate su apposito registro;
 - k) i punti di misura delle polveri totali sospese sono individuati con:
 - ED1** - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dal vaglio sgrossatore mobile G1106CV DIABLO durante la piena attività lavorativa;
 - ED2** - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dal frantumatore mobile GASPARIN OMG durante la piena attività lavorativa,e eseguire, nell'arco di **venti giorni** dalla data di messa a regime, una determinazione del particolato aerodisperso campionato dalle postazioni statiche **ED1** ed **ED2** riportate nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*;
 - l) gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamenti saranno eseguiti con periodicità pari a mesi **dodici (12)**;
 - m) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Salandra (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
 - n) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione

e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;

- o) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni polverulente diffuse con periodicità annuale dovrà essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- p) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- q) qualora i riscontri analitici della misura dell'inquinante prescritto superino i limiti di concentrazione indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ed al Comune di Salandra (MT).

CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- attenersi all' Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la determinazione delle **polveri totali diffuse** si potrà applicare la norma NIOSH 0500 Issue 2 del 15/08/1994, modificandola per ottenere un volume di aria ambiente aspirata di non meno di 1,0 m³/h, con postazioni fisse che prevedano un captatore ad 1,60 metri di altezza ed avendo cura di estendere la durata di campionamento a non meno di 60 minuti per ciascuna misura;
- il monitoraggio con postazioni fisse **ED1** ed **ED2** dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche;
- contestualmente al monitoraggio delle polveri eseguito con le postazioni ED1 ed ED2 dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti alla durata del campionamento.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: IULA BERARDINO S.r.l.

Localizzazione: Località Montagnola, agro del Comune di Salandra (MT).

Tipo di attività: CAVA DI LITOTIPI CONGLOMERATICI DI NATURA SILICEA.

SIGLA POSTAZIONE	FONTI EMISSIVE	UBICAZIONE	INQUINANTE	Valori limite Concentrazione in mg/Nm ³	Periodicità	NOTE
ED1	vaglio sgrossatore mobile GI106CV DIABLO	≤ 4 metri dal vaglio sgrossatore mobile GI106CV DIABLO	Polveri Totali diffuse	5	Annuale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, applicato al campionamento di tipo statico (postazione fissa).
ED2	frantumatore mobile GASPARIN OMG	≤ 4 metri dal frantumatore mobile GASPARIN OMG				
DATI METEOCLIMATICI	Fonti emissive monitorate ED1, ED2.	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1, ED2.	pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità	-		-

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti al presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 6) di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali ed alla planimetria della cava di sedimenti conglomeratici di cui all'**Allegato 1** che è parte integrante del presente provvedimento, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) di dare atto** che nel parere relativo alle emissioni in atmosfera acquisito in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 15) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 2069 del 18-12-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2025 al 02-01-2026 al num. 2461 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
